

La definizione di **GAS TOSSICO** si trova nell'articolo 1 del Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 : *“Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato gas tossico:*

a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.

Normativa

La normativa internazionale ha assunto una configurazione specifica per la disciplina delle merci pericolose, ciò nonostante il R.D. 147/1927 ha conservato la sua importanza nella vigente regolamentazione nazionale, costituendo **essenziale strumento autorizzativo per l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il trasporto dei gas tossici.**

Un collegamento esplicito alla normativa attuale di matrice europea, almeno per quanto riguarda l'aspetto del **trasporto dei gas tossici**, è stato effettuato dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2012, sostituendo il paragrafo II del D.M. 9 maggio 1927, attuativo del regolamento speciale di cui al R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927, recante «Norme concernenti i trasporti».

Ferma restando la necessità o meno di acquisire l'apposita licenza, le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- i codici dell'Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
- decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell'aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
- disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;

- altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.

Gas tossici

Ad oggi i **gas tossici riconosciuti come tali ai sensi del R.D. n. 147/1927** sono i seguenti:

1. Acido cianidrico
2. Ammoniaca
3. Anidride solforosa
4. Benzina contenente composti organometallici
5. Cianuri di: potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame e zinco
6. Cloro
7. Cloropicrina
8. Cianogeno: bromuro e cloruro
9. Etere ciano-carbonico
10. Fosgene
11. Isonitrili
12. Ossido di etilene
13. Piombo tetraetile
14. Solfuro di carbonio
15. Idrogeno fosforato
16. Bromuro di metile
17. Piombo tetrametile
18. Solfato di metile
19. Cloruro di metile
20. Acido fluoridrico
21. Trifluoruro di boro
22. Metilmercaptano
23. Tetraidrotiofene
24. Dimetilsolfuro
25. Etilisopropilsolfuro
26. Etilmercaptano
27. Dietilsolfuro.

Il normale stato fisico di alcune delle sostanze sopra elencate non è quello gassoso; i cianuri, il bromuro di cianogeno si presentano allo stato solido. Potrebbe apparire paradossale il mantenimento in vigore di una norma (il R.D. 147/1927) che prevede una classificazione di talune sostanze pericolose, mentre si tende ad un'armonizzazione della classificazione delle sostanze chimiche.

Il regolamento europeo 1907/2006/CE, noto come **regolamento REACH** (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals" ovvero

“Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche”), ha delineato la nuova politica di gestione in ambito comunitario dei prodotti chimici.

Il **GHS** (acronimo di “Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”, ovvero “Sistema Globale di Armonizzazione della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche”), originato dall’Agenda 21 su Ambiente e Sviluppo sostenibile approvata a Rio de Janeiro nel 1992, è alla base del regolamento europeo 1272/2008/CE, noto come **regolamento CLP** (acronimo di “Classification, Labelling and Packaging”, ovvero “Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio”), che include appunto i criteri del sistema GHS nella normativa che disciplina i trasporti delle merci pericolose nell’Unione Europea.

La definizione contenuta nel R.D. 147/1927 si discosta pertanto dall’accezione moderna di gas tossici di cui alla classificazione armonizzata delle sostanze chimiche.

Tuttavia, trattare oggi dei gas tossici di cui al R.D. n. 147/1927 significa esaminare comunque tutte le problematiche che si interfacciano con le sostanze pericolose, indagando aspetti diversi che fanno capo a normative con differenti campi di applicazione, accomunate da una logica di sicurezza.

Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione

L'autorizzazione all'utilizzazione dei gas tossici in impianti fissi e alla loro custodia e conservazione in magazzini o depositi è rilasciata dallo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP), previa istruttoria favorevole della Azienda USL Toscana Centro e sentita l'apposita Commissione Tecnica Permanente.

Sono escluse dalla competenza comunale le licenze specifiche, concesse volta per volta dalla Questura, per l'acquisto e il trasporto dei gas tossici e per il loro impiego in luoghi abitati e in aperta campagna.

La materia oggetto di questa scheda non è individuata tra quelle elencate nella Tabella A allegata al [Decreto Legislativo 222/2016 \(Mada 2\)](#).

La presente normativa riguarda chi intende essere **autorizzato per la prima volta** a utilizzare, custodire e conservare uno o più gas tossici, precisando quale oppure chi intende **subentrare** nella utilizzazione, custodia e conservazione di uno o più gas tossici, con o senza modifiche agli impianti, ai mezzi, alle operazioni, ottenendo la voltura a proprio nome dell'autorizzazione già rilasciata.

Autorizzazione iniziale

La domanda in bollo in bollo assolto virtualmente, deve pervenire lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando l'opzione "Adempimenti tecnici ed amministrativi" e selezionando l'endoprocedimento "ASL 23 - Autorizzazione alla detenzione ed utilizzo di gas tossici".

Nella sezione "[Documenti da allegare](#)" di questa pagina è disponibile il modulo comunale in formato .rtf da compilare e allegare in STAR, con gli allegati necessari.

Se l'invio telematico è effettuato da soggetto diverso dall'interessato, deve essere allegata la procura speciale per l'invio e la firma digitale.

Quando si tratta di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune possono essere prodotti in un solo esemplare, richiamandoli però nelle diverse domande.

Voltura di autorizzazione senza modifiche agli impianti, ai mezzi, alle operazioni

La **domanda, in bollo** assolto virtualmente deve pervenire al SUAP mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l'opzione "Adempimenti tecnici ed amministrativi" e selezionando l'endoprocedimento "ASL 23 - Autorizzazione alla detenzione ed utilizzo di gas tossici".

Un modulo comunale specifico per la voltura di autorizzazione attualmente non esiste ed è in corso di costruzione. Finché esso non sarà reso disponibile, chi è interessato è invitato ad adattare il modulo esistente per l'autorizzazione iniziale. Il SUAP resta a disposizione per informazioni e supporto.

In particolare, chi subentra nella titolarità deve dichiarare esplicitamente che nulla cambia:

- nel procedimento che si usa per l'utilizzazione del gas tossico;
- nelle modalità di esecuzione delle varie operazioni e cautele connesse con l'utilizzazione del gas;
- negli apparecchi e mezzi che si usano per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata l'esecuzione delle dette operazioni;
- nei mezzi usati per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo;
- nello schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas tossico.

Occorre comunque allegare l'elenco completo del personale patentato con l'indicazione degli estremi di ciascuna patente.

Chi chiede la voltura a proprio nome deve in ogni caso dichiarare quanto segue:

- di non avere riportato condanne penali ostative all'esercizio o alla continuazione dell'attività;
- di non avere procedimenti penali in corso ostativi all'esercizio o alla continuazione dell'attività;
- il possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia;
- di non esercitare attività di magazzinaggio o deposito del gas tossico stesso in altre Province.

Se l'invio telematico è effettuato da soggetto diverso dall'interessato, deve essere allegata la procura speciale per l'invio e la firma digitale.

Quando si tratta di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune possono essere prodotti in un solo esemplare, richiamandoli però nelle diverse domande.

Cambio di titolarità con modifiche agli impianti, ai mezzi, alle operazioni

Se a seguito del cambio di titolarità cambiano

- il procedimento che si usa per l'utilizzazione del gas tossico
- le modalità di esecuzione delle varie operazioni e cautele connesse con l'utilizzazione del gas
- gli apparecchi e mezzi che si usano per la protezione individuale delle persone cui è affidata l'esecuzione delle operazioni
- i mezzi usati per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo
- lo schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas tossico

non è sufficiente una richiesta di voltura, ma deve essere richiesta e ottenuta una nuova autorizzazione.

La domanda, in bollo assolto virtualmente, deve pervenire al SUAP sempre mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l'opzione "Adempimenti tecnici ed amministrativi" e selezionando l'endoprocedimento A"SL 23 - Autorizzazione alla detenzione ed utilizzo di gas tossici".

Un modulo comunale specifico per il cambio di titolarità con modifiche attualmente non esiste ed è in corso di costruzione. Finché esso non sarà reso disponibile, chi è interessato è invitato ad adattare il modulo per l'autorizzazione iniziale. Il SUEAP resta a disposizione per informazioni e supporto.

In particolare, chi subentra nella titolarità deve allegare una nota descrittiva dettagliata per descrivere:

- il procedimento che si usa per l'utilizzazione del gas tossico;
- le modalità di esecuzione delle varie operazioni e cautele connesse con l'utilizzazione del gas;
- gli apparecchi e mezzi che si usano per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata l'esecuzione delle dette operazioni;
- i mezzi che si usano per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo;
- lo schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas tossico.

Occorre comunque allegare l'elenco del personale patentato con l'indicazione degli estremi di ciascuna patente.

Se l'invio telematico è effettuato da soggetto diverso dall'interessato, deve essere allegata la procura speciale per l'invio e la firma digitale.

Quando si tratta di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune possono essere prodotti in un solo esemplare, richiamandoli però nelle diverse domande.

Sempre obbligatoria in sede di utilizzazione del gas tossico, la figura professionale del **direttore tecnico** può essere prescritta dalla ASL per la custodia e la conservazione del gas tossico quando, in relazione all'importanza del deposito, ne sia riconosciuta la necessità ai fini della pubblica sicurezza ed incolumità.

In tal caso, il soggetto richiedente dovrà controfirmare per accettazione una dichiarazione del/dei laureato/i magistrale/i in chimica o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in ingegneria chimica che assume/assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia e conservazione del gas tossico.

Gas tossici - Revisione quinquennale patenti abilitazione all'impiego

La patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, una volta rilasciata al titolare, è soggetta a revisione periodica non superiore a cinque anni.

La patente può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio.

La patente decade se non è rinnovata in tempo utile, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio o a quello dell'ultima revisione.